

SCHEMA DI CONTRATTO

– CIG

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 7 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico (di seguito denominato Committente);

E

_____ (di seguito nel presente atto denominato Appaltatore)

Congiuntamente definite Parti

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L. 26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Committente” i poteri derivanti dall'applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;
- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante “*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*” che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale della provincia di Napoli;

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 nella parte ratione temporis vigente;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante *“disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante *“Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti”*;
- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”*;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante *“Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti).*

PREMESSO

- 1) che il Committente, con determina dell'Amministratore Unico del XXXX, ha approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 55/2019, e tutta la restante documentazione di gara ed ha disposto di indire, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett.

- b) della Legge n. 120/2020, la procedura negoziata 01/SAPNA/2023 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna al TMB di Giugliano e di ampliamento dell'area di "deposito temporaneo prima della raccolta" (ex art. 183 c.1 lett bb) ed ex art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006) da asservire al TMB per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti EER 19.12.12. (FST/ FUT/FUTS) in uscita dai processi di trattamento meccanico biologico prima del loro invio presso impianti di recupero;
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con lettera di invito del XXXX prot. XXXx, è stata indetta la procedura negoziata innanzi menzionata;
 - 3) che il Committente, con determina dell'Amministratore Unico del XXXX, ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata 01/SAPNA/2023 al seguente operatore economico XXXXXXXX che ha offerto il ribasso unico percentuale del XXXX;
 - 4) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
 - 5) che l'Appaltatore ha, altresì, comprovato i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;
 - 6) che alla data odierna, a seguito dell'avvenuta comunicazione a tutti i partecipanti dell'esito della procedura di gara con pec del __/ __/ ____, essendo scaduto il periodo di stand still, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;
 - 7) che il Direttore Lavori in data _____ ha rilasciato l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4, D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
 - 8) che l'Appaltatore ha prodotto le polizze per la stipula del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna al TMB di Giugliano e di ampliamento dell'area di "deposito temporaneo prima della raccolta" (ex art. 183 c.1 lett bb) ed ex art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006) da asservire al TMB per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti EER 19.12.12. (FST/ FUT/FUTS) in uscita dai processi di trattamento meccanico biologico prima del loro invio presso impianti di recupero, di cui al progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 55/2019. L'Appaltatore si impegna ad eseguire detti lavori in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) ed agli elaborati progettuali.

ARTICOLO 2 – APPALTO A MISURA – PREZZI UNITARI ED IMPORTO CONTRATTO

2.1 Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi unitari di cui elaborato tecnico R_03, al netto del ribasso unico percentuale del ____% offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Detto ribasso percentuale viene pertanto applicato a tutti i prezzi

unitari in elenco (sia per lavori che per interventi/servizi di assistenza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità o interventi di assistenza eseguiti. L'importo contrattuale presunto di Euro _____ oltre IVA è così ripartito:

- a) Euro _____ per lavori;
- b) Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Trattandosi di un appalto stipulato a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del d. lgs. n. 50/2006, l'importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alla quantità effettiva dei lavori eseguiti.

2.2 I prezzi unitari in elenco sono fissi e invariabili ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo da liquidare all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.2.5 del CSA. Detti prezzi sono comprensivi di tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa e regolare esecuzione dei lavori da realizzare in conformità a quanto previsto nel CSA, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata in gara dall'Appaltatore. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e del DM 49/2018.

ARTICOLO 3 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

3.1 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 2 del DM 145/2000 ha eletto domicilio in _____.

3.2 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 4 del DM 145/2000, che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso il Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai precedenti capoversi, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 4 – CONSEGNA E TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

4.1 Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla stipula del contratto. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020. La consegna dei lavori avviene ai sensi dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

4.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 81 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Resta inteso che i lavori devono terminare entro il termine perentorio del **21 luglio 2023**.

ARTICOLO 5 – PENALI

5.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali previste nel CSA. L'entità delle conseguenze legate al ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

5.2 L'applicazione delle penali avviene con le modalità previste nel CSA.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

6.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, dal D. Lgs n. 50/2016, dal DPR n. 207/2010 nella parte ratione temporis vigente, dal DM n. 145/2000 nella parte ratione temporis vigente ed in ogni altra disposizione di legge vigente.

6.2 In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, ivi comprese le opere di sicurezza installate al fine della realizzazione dei lavori previsti;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- d) eventuali passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di corpi arborei, per depositi o estrazioni di materiali;
- e) lo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle eventuali operazioni di demolizione e dalla conduzione del cantiere presso impianti autorizzati;
- f) gli oneri della sicurezza interni e quelli relativi al cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o di ogni altra normativa comunque applicabile in termini di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e nei cantieri;
- g) tutti gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto nei documenti di gara.

6.3 L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al personale impiegato nell'appalto le norme di legge e di regolamento.

6.4 La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico di una delle imprese operanti nel cantiere o da altro tecnico, abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 7 – CONTABILITA' – STATI DI AVANZAMENTO E RATA DI SALDO

7.1 Il presente contratto viene stipulato a misura. Il Direttore dei Lavori emette gli stati di avanzamento relativi agli acconti e la rata di saldo con le modalità previste nel CSA. I costi per la sicurezza di cui al precedente art. 2.1 lett. c) sono contabilizzati proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori e degli interventi di assistenza post collaudo.

7.2 I pagamenti relativi agli acconti vengono eseguiti nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs n. 50/2016. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, viene eseguito entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016 alla presentazione di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7.3 I servizi di assistenza post collaudo saranno contabilizzati a misura con cadenza mensile sulla base della ripartizione dell'importo stimato presunto, al netto del ribasso unico percentuale offerto, suddiviso per 24 mesi (ovvero per il maggior numero di mesi offerto in gara).

7.4 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai lavori resi per il Committente, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

7.5 *[qualora ricorra l'eventualità]* Qualora l'aggiudicatario del presente contratto sia un raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo avrà facoltà di scegliere il pagamento in forma separata in favore di ciascun raggruppato. Tale scelta deve risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento, in caso contrario la Stazione Appaltante esegue i pagamenti in favore della sola mandataria ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE AL CONTRATTO

8.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Committente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei Lavori lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

8.2 Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una apposita perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106, D. Lgs N. 50/2016 ed eventuali modifiche e/o integrazioni successive alla stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 9 - ANTICIPAZIONE PREZZO - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

9.1 Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs n. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs n. 50/2016 e previa richiesta da parte dell'Appaltatore. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

9.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o da compagnie assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 10 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore;
- b) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal CSA in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) nel caso di inosservanza delle migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica;
- d) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- e) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- f) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori affidati;
- j) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di cessione del credito e del contratto;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP o dal Direttore dei Lavori;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- n) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte del Committente.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto. La risoluzione del presente contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte del Committente, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

10.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura negoziata 01/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente contratto. In tal caso, il presente contratto può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 11 -RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l'ammontare netto dei lavori non eseguiti. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

11.2 La Stazione Appaltante recede dal presente contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19 ter, del D. Lgs n. 50/2016.

11.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto qualora venga depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante dei soli lavori regolarmente eseguiti in relazione ai singoli contratti applicativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 12- CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore deve produrre la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da _____.

La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente contratto.

12.2. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte del Committente, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 – POLIZZA CAR-RCT

13.1 L'Appaltatore è tenuto a presentare la polizza di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Detta polizza deve coprire i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della polizza corrisponde all'importo del contratto. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non inferiore ad 500.000 Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente.

13.2 Per gli interventi di manutenzione/assistenza post collaudo l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità connessa alla loro esecuzione. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento degli interventi di manutenzione/assistenza, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata del servizio di manutenzione, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportata, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio di

manutenzione/assistenza oggetto del presente contratto. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti di quest'ultimo. Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXX *[in alternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto]*.

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi lavori. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di lavori subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 18 del presente contratto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.3 Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i lavori da quest'ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica

che i lavori subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei lavori eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i lavori subappaltati. L'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i lavori subappaltati in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei lavori subappaltati.

14.7 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2 ultimo capoverso, del Codice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, il Committente, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE CONTRATTO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare

i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____ nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____ Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché,

l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>;

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>;

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>.

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo presente contratto.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente contratto nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto nel CSA prevale quanto previsto nel presente contratto.

22.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.